

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Luigi Antonio Esposito, Dott. Vito Giampietro - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. CEFALÙ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELBUONO 1975/CEFALÙ CALCIO DEL 14.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 119 del 10.10.2014; Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 149 CSA 06 del 28.10.2014)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A. S.D. Cefalù Calcio di Cefalù (Palermo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO F.C.D. REAL ADELFA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE/F.C.D. REAL ADELFA DEL 26.11.2014** (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 24.12.2014 – Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 52 del 29.1.2015).

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C.D. Real Adelfia di Adelfia (Bari) . Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORE MATTIA SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP, LAZIO/JUVENTUS DELL'8.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 del 9.2.2015)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Società Sportiva Lazio di Roma, riducendo la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO F.C. APRILIA S.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO GIOVANNI SEGUITO GARA APRILIA/PALESTRINA DEL 22.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Aprilia di Aprilia (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **2° COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO F.C. ATLETICO MONTICHIARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARROCCIO FILADELFIO SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/ATLETICO MONTICHIARI DEL 15.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 18.2.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Atletico Montichiari di Montichiari (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 26 febbraio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio